

COMUNE DI SURBO

PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 84 del 14/11/2023	Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE – ANNO 2023
---------------------------------	---

L'anno 2023, il giorno 14 del mese di novembre, il Revisore Unico Dott. Agostino Beverelli, nominato con deliberazione di C.C. n. 45 del 09/08/2021 per il triennio 2021/2023, per il rilascio del relativo parere, ha acquisito la relazione avente ad oggetto la costituzione del Fondo Risorse Decentrate – Anno 2023 ed il rispetto dei limiti imposti dalla legge, trasmessa dalla Responsabile del Settore III – Servizio Entrate, dott.ssa Michela De Notarpietro.

Premesso che:

- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali 2019-2021;
- l'art. 79 (nuovo riferimento per la costituzione del fondo) al comma 7, recita: *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”*;
- l'art. 80 (nuovo riferimento per l'utilizzo delle risorse del fondo) al comma 4, del tutto analogamente, recita: *“Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”*;

Rilevato che:

- con l'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla L. n. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate, previsti fino al

31/12/2014 dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, ed, in particolare: "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- l'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

- il Fondo per le Risorse Decentrate – anno 2023 è determinato come da relazione avente ad oggetto Fondo Risorse Decentrate anno 2023 – Costituzione e rispetto dei limiti, trasmessa dal Responsabile del Settore III – Servizio Entrate, dott.ssa Michela De Notarpietro;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 avente ad oggetto “Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa”;

Verificato il rispetto delle normative del patto di stabilità dell’Ente e delle norme vigenti in tema di contenimento della spesa di personale;

ESPRIME

Parere favorevole sulla relazione avente ad oggetto “Fondo Risorse Decentrate anno 2023 – Costituzione e rispetto dei limiti”.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore unico
Dott. Agostino Beverelli
(firmato digitalmente)